

SENTENZA DELLA CORTE  
DEL 4 DICEMBRE 1974 <sup>1</sup>

**Yvonne van Duyn**  
**contro Home Office**  
**(domanda di pronunzia pregiudiziale,**  
**proposta dal Chancery Division of the High Court<sup>2</sup> of Justice)**

«Ordine pubblico»

Causa 41-74

M a s s i m e

1. *Lavoratori — Libera circolazione — Efficacia immediata*  
(Trattato CEE, art. 48)
2. *Atti di un'istituzione — Efficacia immediata — Direttiva*  
(Trattato CEE, art. 177, art. 189)
3. *Lavoratori — Libera circolazione — Restrizioni — Articolo 3 della direttiva 64/221 del Consiglio — Efficacia immediata*
4. *Diritto comunitario — Principio fondamentale — Deroga — Ordine pubblico interno — Interpretazione restrittiva — Potere discrezionale delle autorità nazionali*
5. *Lavoratori — Libera circolazione — Deroga — Perturbamento dell'ordine pubblico interno — Cittadini di un altro Stato membro — Comportamento individuale — Organizzazione non vietata — Appartenenza — Attività di tale organizzazione — Pericolo sociale*  
(Trattato CEE, art. 48, Direttiva del Consiglio n. 64/221, art. 3, n. 1)

1. Poiché le limitazioni al principio della libera circolazione dei lavoratori, che gli Stati membri possono stabilire per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, sono soggette al controllo giurisdizionale, la riserva di cui al n. 3 dell'art. 48 non impedisce che le norme dello stesso articolo attribuiscono ai singoli diritti soggettivi che essi possono far valere in giudizio e che i giudici nazionali devono tutelare.
2. Sarebbe in contrasto con la forza obbligatoria attribuita dall'art. 189 alla direttiva l'escludere, in generale, la possibilità che l'obbligo da essa imposto sia fatto valere dagli eventuali interessati. In particolare, nei casi in cui le autorità comunitarie abbiano, mediante direttiva, obbligato gli Stati membri ad adottare un determinato comportamento, la portata dell'atto sarebbe ristretta se i singoli non potessero far valere in giudizio la sua ef-

1 — Lingua processuale: l'inglese.

ficacia e se i giudici nazionali non potessero prenderlo in considerazione come norma di diritto comunitario. D'altra parte l'art. 177, che autorizza i giudici nazionali a domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla validità e sull'interpretazione di tutti gli atti compiuti dalle istituzioni, senza distinzione, implica il fatto che i singoli possano far valere tali atti dinanzi a detti giudici.

È quindi opportuno esaminare, caso per caso, se la natura, lo spirito e la lettera della disposizione di cui trattasi consentano di riconoscerle efficacia immediata nei rapporti fra gli Stati membri ed i singoli.

3. L'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964 n. 221 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, crea in capo ai singoli diritti soggettivi che i medesimi possono far valere in giudizio e che i giudici nazionali devono tutelare.
4. La nozione d'ordine pubblico nel contesto comunitario, specie in quanto autorizza una deroga al principio

fondamentale della libera circolazione dei lavoratori, va intesa in senso stretto, col risultato d'escluderne qualsiasi valutazione unilaterale da parte dei singoli Stati membri senza il controllo delle istituzioni comunitarie.

Non si può tuttavia negare che la nozione di ordine pubblico varia da un paese all'altro e da un'epoca all'altra. È perciò necessario lasciare, in questa materia, alle competenti autorità nazionali un certo potere discrezionale entro i limiti imposti dal trattato.

5. L'art. 48 del trattato CEE e l'art. 3, n. 1, della direttiva n. 221/64 vanno interpretati nel senso che uno Stato membro, il quale intenda adottare provvedimenti restrittivi per motivi d'ordine pubblico, può ritenere elemento costitutivo del comportamento personale dell'interessato l'appartenenza ad un gruppo o ad un'organizzazione, le cui attività sono considerate antisociali, ma non sono vietate a norma di legge. Tali provvedimenti sono leciti anche quando nessuna restrizione viene imposta dallo Stato ai propri cittadini intenzionati a svolgere nell'ambito del citato gruppo od organizzazione un'attività analoga a quella che desidera svolgere il cittadino di un altro Stato membro.

Nel procedimento 41-74,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte dalla Chancery Division of the High Court of Justice d'Inghilterra, nel procedimento dinanzi ad essa pendente tra

YVONNE VAN DUYN,

e

HOME OFFICE (Ministero dell'interno),